

**Carpi, 09/08/2013**

*Comunicazione 27/2013*

**Oggetto: NOVITA' PER CONDUZIONE, CONTROLLI E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI PER CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA.**

Il 12 luglio 2013 è entrato in vigore il DPR 74/2013, che definisce nuove regole riguardanti gli impianti per la climatizzazione invernale ed estiva e per il riscaldamento dell'acqua calda sanitaria.

Numerose sono le novità o le puntualizzazioni rispetto alla normativa precedente. Tra le principali ricordiamo:

- definizione dei limiti massimo e minimo della **temperatura ambiente**:

CLIMATIZZAZIONE INVERNALE	
Edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili	18°C (+ 2°C di tolleranza)
Tutti gli altri edifici	20°C (+ 2°C di tolleranza)
CLIMATIZZAZIONE ESTIVA	
Tutti gli edifici	26°C (- 2°C di tolleranza)

NB: sono previste deroghe per particolari edifici, quali ospedali, case di cura, ecc.

- la responsabilità della conduzione dell'impianto termico ricade sul proprietario e non sull'occupante dell'immobile
- il responsabile può delegare a un soggetto terzo (**terzo responsabile**) la conduzione, il controllo, la manutenzione, il rispetto delle norme relative ad efficienza energetica e sicurezza degli impianti, sia di climatizzazione invernale che estiva. L'accettazione dell'incarico di terzo responsabile deve avvenire in forma scritta.

Per impianti con potenza nominale al focolare >350 kW, il terzo responsabile deve possedere certificazione UNI EN ISO 9001 o attestazione nelle categorie OG11 o OS28

- i controlli e la manutenzione sugli impianti devono essere eseguiti da ditte abilitate, con la periodicità indicata nelle istruzioni rilasciate dall'impresa installatrice o dal fabbricante.

I controlli e la manutenzione necessari, con la relativa frequenza, devono essere resi noti in forma scritta agli utilizzatori dell'impianto dagli installatori e manutentori

- sugli impianti di **riscaldamento con potenza termica utile nominale > 10 kW** e di **raffrescamento con potenza termica utile nominale > 12 kW**, devono essere eseguite **verifiche di efficienza energetica** con periodicità variabile in base al tipo e alla potenza dell'impianto (vedere Allegato).

Il tecnico che effettua il controllo deve compilare il "rapporto di controllo di efficienza energetica", consegnandone una copia al responsabile dell'impianto e inviandone una seconda alla Regione (o all'ente indicato da quest'ultima)

- i vecchi "libretti di impianto" e "di centrale" vengono sostituiti dal "**libretto di impianto di climatizzazione**"

norsaq s.r.l.

sede legale: via del cantone, 11 - 41012 carpi (mo)

uffici: via doria, 4 - 41012 carpi (mo)

tel - fax: 059 / 69.33.06

e-mail: staff@norsaq.it

- 
- le **sanzioni** per violazioni al DPR 74/2013 variano da 500 a 3.000 € per il proprietario o il terzo responsabile dell'impianto, da 1.000 a 6.000 € per il manutentore.

Per maggiori informazioni potete rivolgervi all'installatore o al tecnico manutentore degli impianti in oggetto.

L'occasione è gradita per porgere  
Cordiali saluti.

Roberta Bedeschi

ALLEGATO: Allegato A del DPR 74/2013